

interpretativo di condivisibile giurisprudenza, infatti, ha evidenziato che manca, nel pagamento degli interessi con capitalizzazione trimestrale, il requisito della spontaneità richiesto dall'art. 2034 C.c., essendo la periodica capitalizzazione imposta con la predisposizione della modulistica contrattuale da parte dall'intero sistema bancario, in conformità delle direttive impartite dall'ABI, senza possibilità di una negoziazione individuale difforme.

9. Da quanto precede consegue che, in accoglimento delle domande di parte attrice, va dichiarato, che l'esatto dare-avere fra le parti è la somma già indicata al precedente punto 7, in fine. Negli indicati limiti parte convenuta deve restituire nei confronti di parte attrice quanto percepito. Su tale somma vanno calcolati interessi in misura legale dalla data di liquidazione dell'indebitato, che avviene con la presente sentenza, fino alla data di saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.

### P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando,

**dichiara tenuta e condanna** la società Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c. a corrispondere a ..... la somma di C. 189.474,39, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella dell'effettivo saldo;

**dichiara tenuta e condanna** la società Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c. a rifondere a ..... le spese processuali che liquida in complessivi C. 10.000,00, di cui C. 1.000,00 per spese, oltre ad accessori dovuti per legge;

pone a carico di Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c. le spese di consulenza tecnica d'ufficio, con obbligo di rifondere a ..... quanto eventualmente anticipato a tale titolo.

Così deciso in Modena, il giorno 30/12/12. Consegnato per il deposito in Cancelleria il giorno 13-12-13.

Il Giudice  
(Dr. G. Pogliani)

